

172
volgendo nel fatto anche altre persone.

In seguito a detta denuncia venne iniziato procedimento penale a carico di entrambi: il sig. Matteucci fu imputato dei reati di cui agli art. 282-283-284-63-64 C.P.; la sig^{ma} Perna del reato di cui all'art. 381 C.P.

In conseguenza di quanto sopra, in data 28 gennaio 1929, la Direzione Generale sospese i predetti impiegati dall'Ufficio e dallo stipendio, a norma dell'art. 41 del Regolamento interno del Personale, col beneficio dell'ultimo capoverso dell'art. 36 del Regolamento stesso, che consente di limitare la sospensione dallo stipendio ad 1/3.

L'Autorità Giudiziaria, accertata la infondatezza e la inesistenza dei fatti imputati, con sentenza 26 agosto 1929-VII, proscioltte - in sede istruttoria - il sig. Matteucci e la sig^{ma} Perna con l'ampia formula: "Non doversi procedere contro tutti gli imputati per non aver commesso il fatto rispettivamente loro ascritto"; giudicò le accuse della sig^{ma} Perna quale effetto di "allucinazione", ed affermò "essere già prof.